

A.T.E.R. CHIETI
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N° 32 DEL 30 MAG. 2023

OGGETTO: Annullamento procedure assunzionali ed Avvisi di selezione pubblicati sul Burat del 05.05.2023;

L'anno duemilaventitré, addì 30 del mese di maggio, alle ore 12:00 si è adunato, previa convocazione ai sensi di legge, anche in modalità di video conferenza, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Chieti.

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI CON VOTO DELIBERATIVO

Nome	Cognome	Qualifica	Presente	Assente
LUIGI	COMINI	PRESIDENTE	✓	
EMANUELA	MALATESTA	CONSIGLIERE	✓	
ANTONIO	DI RENZO	CONSIGLIERE	✓	

COLLEGIO SINDACALE

Nome	Cognome	Qualifica	Presente	Assente
MARCO	ZULLI	REVISORE UNICO	✓	

SEGRETARIO

Nome	Cognome	Qualifica	Presente	Assente
GIUSEPPE	D'ALESSANDRO	DIRETTORE	✓	

ATER CHIETI

Titolario: A - Verso: Ent

Prot. n° 0003416

Data Protocollo: 30/05/2023



Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e delle presenze, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno ed indicato nell'oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che Ater è un ente pubblico economico e che ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 44/99 è dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- che le Ater ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 44 /99 informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- che il C.d.A. dell'Ater con Delibera n. 40/2021 ha approvato la dotazione organica ed il fabbisogno del personale al fine di poter superare le carenze tecniche, professionali e manageriali derivanti dalla fase del dissesto e dal conseguente commissariamento, nonché nel rispetto del piano di risanamento approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 1038, del 15/12/2015;
- che il C.d.A. ha avviato le procedure assunzionali attraverso l'approvazione delle Delibere di seguito indicate: Deliberazione presidenziale n. 8 del 25/11/2022 e Delibera del C.d.A. n. 32 del 02/12/2022 ad oggetto "Approvazione dell'accordo di collaborazione approvazione dell'accordo di collaborazione tra l'ATER di Chieti e l'agenzia regionale di informatica e committenza (ARIC) della Regione Abruzzo, per lo svolgimento di attività di interesse comune"; Delibera C.d.A. n. 35 del 02/12/2022 ad oggetto "Dotazione organica – approvazione Regione Abruzzo – procedure assunzionali: provvedimenti"; Delibera C.d.A. n. 18 del 23/03/2023 ad oggetto "Atto d'indirizzo Delibera C.d.A. n. 35/2022 -nomina Responsabile Unico del Procedimento"; Delibera C.d.A. n.19 del 27/03/2023 ad oggetto "Adempimenti ai sensi dell'art.9 co.2 lett.h) dello Statuto – struttura organizzativa e dotazione del personale – Delibera C.d.A. n. 35/2022";

CONSIDERATO che durante il lasso temporale trascorso dall'emanazione dell'Avviso di selezione sono intervenute modifiche nell'assetto di governance dell'Azienda;

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'art. 21- quinquies titolato "revoca del provvedimento" e gli artt. 21-octies

titolato "annullabilità del provvedimento" e l'art. 21-*nonies* titolato "annullamento d'ufficio";

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

TENUTO CONTO che il procedimento è in fase di svolgimento, dovendo ancora scadere il termine previsto per la presentazione delle istanze da parte dei potenziali candidati e che quindi gli eventuali candidati che hanno presentato la mera domanda di partecipazione hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico – benchè nella circostanza operi, diversamente, un avviso di selezione e tenuto conto anche della natura di ente pubblico economico - fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 4554/2011);

DATO ATTO che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico – e nell'occasione trattasi di avviso di selezione stante la natura dell'ente - può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002);

CONSIDERATO inoltre che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso "al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21-*quinquies* della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di

concorso (Tar Puglia, sent. n. 1437/2016, cit.; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RAVVISATA pertanto previa comparazione degli interessi pubblici sussistenti ed essendo sopravvenuti mutamenti in fatto ed in diritto oltre a modifiche organizzative, la sussistenza degli elementi di cui agli artt. 21 nonies, comma 1 e 21-quinquies, primo alinea, della Legge n. 241/1990;

RAVVISATA altresì la necessità di attivare nuovamente le procedure finalizzate alla copertura delle posizioni previste nella dotazione organica - approvata da Regione Abruzzo con DGR n. 604/2022 - di cui necessita l'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale, prevendendosi delle modalità operative per l'attuazione delle stesse che consentano la gestione dell'intero iter delle procedure, mediante una struttura organizzativa in possesso di specifiche competenze tecniche professionali, delle quali l'azienda è attualmente carente, per il suddetto servizio di gestione e fornisca un diretto supporto, anche informatizzato per le stesse procedure assunzionali;

VISTA la L. n. 241/90;

VISTA la L.R. n 44/99;

VISTO il vigente Statuto aziendale;

ad unanimità di voti espressi come per legge

DELIBERA

- 1) Di disporre l'annullamento della procedura selettiva in essere ai sensi degli artt. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990, afferente gli avvisi pubblicati in data 05.05.2023 sul Burat della Regione Abruzzo, di cui e per l'effetto di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o conseguenti;
- 2) Di dare mandato agli Uffici di porre in essere tutti gli atti consequenziali e finalizzati all'annullamento di cui al punto precedente che qui si abbia per richiamato e di tutti gli atti ad esso connessi e/o conseguenti, inclusa la notifica ad Aric ed a Regione Abruzzo;
- 3) Di dare mandato alla Direzione per l'attivazione delle procedure finalizzate alla copertura delle posizioni previste nella dotazione organica approvata da Regione Abruzzo, nel rispetto delle previsioni di cui alla parte motiva del presente deliberato, individuando nel rispetto della norma una struttura confacente alle attuali esigenze dell'azienda ed al fine di garantire il più completo supporto, anche informatizzato, delle procedure assunzionali;


4) Di dare atto che la presente Delibera è immediatamente esecutiva;

5) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza amministrativa.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe D'Alessandro



Il Presidente
Avv. Luigi Comini



Il processo verbale della deliberazione è stato approvato e firmato come segue:

Il Presidente
Avv. Luigi Comini

